



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 9 settembre 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 12, 13 E 14 SETTEMBRE

- 1) *Pensioni degli ambasciatori con fine carriera all'estero: la Corte dei conti dubita del computo al minimo dell'indennità di posizione*
- 2) *Lavoratori marittimi: è ragionevole il criterio di calcolo della pensione di vecchiaia in caso di prolungamento contributivo?*
- 3) *Energie rinnovabili: Governo vs Friuli Venezia Giulia sulla individuazione delle zone dove realizzare gli impianti di alimentazione*
- 4) *Emergenza Covid: l'onorevole Cunial solleva conflitto contro la Camera dei deputati sulle modalità di voto previste dal Dl 2/2022 per l'elezione del Presidente della Repubblica. La Consulta decide sull'ammissibilità*
- 5) *È ammissibile il conflitto sollevato dal Csm contro la Camera per il no all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche riguardanti il deputato Cosimo Ferri, magistrato in aspettativa?*
- 6) *Esenzione IMU sull'abitazione principale: dubbi sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili, coppie di fatto e single*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 13 e 14 settembre e nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 9 settembre 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438



CAMERA DI CONSIGLIO 12 SETTEMBRE 2022

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL VOTO DEI COMPONENTI DEL PARLAMENTO RIUNITO IN SEDUTA COMUNE, INTEGRATO DAI DELEGATI REGIONALI, IN CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Parlamento - Mandato parlamentare - Parlamento riunito in seduta comune, integrato dai delegati regionali, per l'elezione del Presidente della Repubblica - Modalità di esercizio del diritto di voto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Deliberazione del Collegio dei Questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021 con la quale è stato disposto l'obbligo di possesso ed esibizione di una valida certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) ai fini dell'accesso alle sedi della Camera dei deputati - Decreto-legge n. 2 del 2022 recante misure urgenti per garantire l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ai membri del Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto positivi ai test diagnostici per SARS-CoV-2, o alla misura della quarantena precauzionale.

(Reg. Confl. poteri 7/2022 - fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a delibare in ordine all'ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da una parlamentare, componente della Camera dei deputati, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di voto disposte per l'elezione del Presidente della Repubblica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricorrente, non trovandosi in alcuna delle condizioni richieste per il rilascio della certificazione verde COVID-19, necessaria per l'accesso all'Aula, ha chiesto di esercitare il diritto di voto secondo le modalità introdotte, a seguito del decreto-legge n. 2 del 2022, per consentire il diritto di voto a tutti i parlamentari e delegati regionali anche se sottoposti alla misura dell'isolamento in quanto positivi al Sars-Cov-2, o a quella della quarantena precauzionale in qualità di contatti stretti, realizzate attraverso l'introduzione di una postazione per l'esercizio del diritto di voto allestita in un'area esterna alla Camera dei deputati. Tale richiesta, non ricorrendo i requisiti previsti dal decreto-legge n. 2 del 2022 e dalla comunicazione dei deputati Questori del 21 gennaio 2022, non ha trovato accoglimento. La ricorrente assume, pertanto, la ritenuta menomazione del proprio mandato parlamentare in violazione degli artt. 1, 3, 10, 11, 67, 83, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché in riferimento agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 4 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 325 ottobre 1977, n. 881 e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU.

Atti all'origine del conflitto

Proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali, o comunque connessi.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

CAMERA DI CONSIGLIO 12 SETTEMBRE 2022

UTILIZZO DI CAPTAZIONI INFORMATICHE DI CONVERSAZIONI DI UN PARLAMENTARE – DINIEGO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Richiesta della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, di autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche di conversazioni di un deputato, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare - Deliberazione della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione, di diniego dell'autorizzazione.

(Reg. Confl. poteri 8/2022 - fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a delibare in ordine all'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in riferimento alla deliberazione del 12 gennaio 2022 con la quale la Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione, ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche di conversazioni di un deputato, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare. L'autorizzazione è stata richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sul presupposto della natura casuale delle intercettazioni in questione. La Sezione disciplinare del CSM solleva conflitto lamentando che la Camera dei deputati, qualificando le captazioni come aventi natura indiretta, abbia esercitato in maniera non corretta le proprie attribuzioni e abbia interferito illegittimamente sull'esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute della ricorrente.

Atto all'origine del conflitto

Deliberazione della Camera dei deputati del 12 gennaio 2022.

CAMERA DI CONSIGLIO 12 SETTEMBRE 2022

IMU – AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Agevolazioni per l'abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare - Applicazione dell'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro Comune - Omessa previsione - Denunciata preclusione, in base all'interpretazione giurisprudenziale, assunta come diritto vivente, di estendere le agevolazioni, riconosciute nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, anche al caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili ubicati in Comuni diversi.

(R.O. 3/2022)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Agevolazioni per l'abitazione principale - Requisiti - Definizione di abitazione principale - Immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - Definizione dell'abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, quale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.

(R.O. 50/2022)

La Commissione tributaria provinciale di Napoli (r.o. 3/2022) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui, nel disciplinare l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale non ne ha previsto l'estensione nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune. In primo luogo il rimettente ha sottolineato la violazione del principio di eguaglianza per l'irragionevole disparità di trattamento tra il possessore, componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune, e quello il cui nucleo familiare, invece, risiede e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi. A parere del rimettente la disparità, basata su un neutro dato geografico, sarebbe irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente con lo scopo agevolativo perseguito dal legislatore. Il rimettente ha esposto, ancora, che la norma censurata violerebbe l'art. 53 della Costituzione, sotto diversi profili, poiché avrebbe irragionevolmente differenziato i soggetti esentati dal pagamento dell'IMU non in forza di differenti capacità contributive bensì in base a un elemento esogeno e privo di rilevanza fiscale, anche in contrasto con il criterio della progressività del sistema tributario poiché dall'applicazione della norma deriverebbe che ad una maggiore capacità contributiva, desumibile dalla titolarità di più immobili nello stesso territorio comunale, sarebbe concessa un'agevolazione, non riconosciuta, pur in presenza di una minore capacità contributiva, sulla base della sola residenza e dimora extra-comunale di uno dei componenti del nucleo familiare. Il rimettente ha affermato anche la violazione, in via mediata, degli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, in quanto idonea a penalizzare i contribuenti coniugati rispetto ai componenti delle famiglie di fatto, nonché degli artt. 1, 3, 4, 35 e 47 della Costituzione perché pregiudicherebbe, irragionevolmente, i lavoratori che si trovano lontano dalla famiglia, contrastando così anche con il principio della tutela della famiglia e disincentiverebbe gli investimenti immobiliari ubicati in Comuni diversi da quello di residenza anagrafica.

La Corte costituzionale, nel corso del predetto giudizio di legittimità costituzionale, nell'ordinanza n. 94 del 2022, ha rilevato che le questioni, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sono strettamente connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare. Rispetto a tale fattispecie la Corte costituzionale ha ritenuto che si possa dubitare dell'esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili, in quanto tali, e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando effettive esigenze comportino la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali dei componenti del nucleo familiare. Con riferimento al principio della capacità contributiva parimenti è, inoltre, possibile dubitare della maggiore capacità contributiva del nucleo familiare rispetto alle persone singole. Infine la disposizione in esame, secondo



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

la Corte rimettente, potrebbe comportare per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello applicato alle persone singole e alle convivenze di mero fatto. Alla luce del rapporto di presupposizione tra la questione specifica, dedotta dal giudice *a quo*, e quella nascente dai dubbi di costituzionalità sulla predetta regola generale, la Corte costituzionale ha, quindi, sollevato (r.o. 50/2022) questione di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera *b*), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione.

Norma censurata

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1)

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

(omissis)

[2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. (2)] (3)

(omissis)

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(3) L'art. 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dall'art. 5-*decies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrato in vigore il 21 dicembre 2021, con riguardo alla nuova IMU/TASI, prevede che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

UDIENZA PUBBLICA 13 SETTEMBRE 2022

PERSONALE DIPLOMATICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO – COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE NELLA MISURA MINIMA – EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Previdenza - Personale diplomatico in servizio all'estero - Attribuzione dell'indennità o della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili - Computo dell'indennità o della retribuzione di posizione, così prefissata, nella base pensionabile per la determinazione del trattamento previdenziale del personale diplomatico che rimane assegnato a una sede di servizio all'estero sino alla data del collocamento a riposo.

(R.O. 189/21, 190/21, 191/21, 192/21, 193/21, 195/21, 196/21, 197/21, 198/21, 199/21, 200/21, 201/21, 202/21, 203/21, 204/21)

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, solleva, con quindici ordinanze di analogo tenore, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) in combinato disposto tra loro e in riferimento, sia all'art. 3, secondo comma, sia all'art. 97, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente aveva, con riguardo ad alcuni dei presenti giudizi (r.o. 189/21 e 190/21), già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con sentenza n. 153 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile tale questione di legittimità costituzionale segnalando la necessità di individuare e censurare la disciplina previdenziale in connessione con la disciplina retributiva che ne costituisce il necessario presupposto. Il rimettente, negli attuali atti di promovimento, premette che nella materia delle pensioni a carico dello Stato riveste carattere fondamentale il principio di cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al quale, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o retribuzione. Con riguardo al caso di specie, rileva, sul piano retributivo, l'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, con il quale - nel disciplinare il trattamento economico del personale dell'amministrazione degli affari esteri quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

uffici consolari di prima categoria - si dispone, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, l'attribuzione dell'indennità di servizio all'estero. La fattispecie, sottoposta all'esame del rimettente, attiene al trattamento previdenziale del personale diplomatico che ha concluso la propria carriera prestando servizio all'estero e al quale la retribuzione di posizione viene computata nella misura minima. A parere del rimettente tale disciplina determinerebbe una sperequazione concettuale, prima ancora che quantitativa, tra un funzionario diplomatico che abbia svolto in sede l'ultima *tranche* del servizio presso il Ministero degli affari esteri e uno che abbia lavorato all'estero nel medesimo segmento temporale, subendo quest'ultimo un computo meno favorevole, a fini previdenziali, in relazione alla determinazione dell'indennità di posizione nella misura minima. Secondo il rimettente, dal combinato disposto delle disposizioni censurate, interpretate nel senso di prevedere che, nei confronti del soggetto appartenente alla carriera diplomatica che alla data di collocamento a riposo risulti assegnato ad una sede di servizio all'estero, ai fini pensionistici, l'indennità di posizione venga computata solo nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, anziché in misura correlata al grado rivestito e alle funzioni conferibili, deriverebbe una violazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente aggiunge, inoltre, la potenziale violazione del principio del buon andamento, affermato dal secondo comma dell'art. 97 della Costituzione, poiché il personale diplomatico, nell'ultimo periodo lavorativo anteriormente alla messa a riposo, potrebbe essere indotto a rifiutare l'assegnazione ad una sede estera anticipando il collocamento a riposo ovvero si radicherebbe un interesse personale a rientrare nella sede centrale anteriormente al collocamento a riposo, in potenziale contrasto con l'incondizionata protrazione all'estero del proprio servizio.

Norme censurate

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 43. Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

- a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
- c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
- e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
- f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 170. Assegni e indennità.

Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

(*omissis*).

UDIENZA PUBBLICA 13 SETTEMBRE 2022

IL COMPUTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI

Previdenza e assistenza - Pensioni - Lavoratori marittimi - Assicurato in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Previsioni che non consentono di calcolare tale pensione, escludendo dal computo, a ogni effetto, il prolungamento contributivo di cui all'art. 24 della legge n. 413 del 1984, qualora tale calcolo porti a un risultato più favorevole per l'interessato.

(R.O. 206/2021)

Il Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 24 della legge 26 luglio 1984 n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) nella parte in cui tali disposizioni non consentono che la pensione di vecchiaia spettante ai lavoratori marittimi venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento contributivo previsto dall'art. 24 della legge n. 13 del 1984, corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi e ai giorni di ferie trascorsi durante l'imbarco, qualora l'assicurato abbia maturato i requisiti per l'erogazione del trattamento pensionistico e il calcolo porti ad un risultato più favorevole per l'interessato, ipotizzando un contrasto con gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente assume che il combinato disposto di tale disciplina determinerebbe degli effetti irrazionali e privi di giustificazione, in violazione del principio di ragionevolezza. In particolare, il giudice *a quo* evidenzia gli effetti paradossali ai quali può condurre l'applicazione della normativa censurata nei casi in cui la prosecuzione della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria già versata in misura tale da radicare di per sé il diritto a pensione, determini - nonostante il maggior apporto contributivo - una riduzione del trattamento pensionistico e un peggioramento di esso, rispetto a quanto avrebbe dovuto percepire l'assicurato ove non fosse accreditata l'ulteriore contribuzione. Ebbene, secondo il giudice del lavoro, tale depauperamento inciderebbe sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, violando, altresì, il principio della garanzia previdenziale.

Norme censurate

L. 29 maggio 1982, n. 297

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 3. Norme in materia pensionistica.

(omissis)

Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

(omissis)

L. 26 luglio 1984, n. 413

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

Art. 24. Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979.

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulta accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

UDIENZA PUBBLICA 13 SETTEMBRE 2022

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI – NORME DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE E CONDIZIONI PER LA RELATIVA REALIZZAZIONE

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici a terra - Previsione che non sono idonee per la relativa realizzazione, tra le altre, le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR) e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR - Individuazione delle aree non idonee prevista limitatamente alla realizzazione di nuovi impianti di potenza superiore a 1 MW; Condizioni - Previsione, in particolare, che la realizzazione non comprometta un bene paesaggistico, alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità - Ubicazione dell'impianto in aree non visibili da strade di interesse panoramico e senza compromettere visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

comunali conformati - Imposizione che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra.

(R.R. 2/2022)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna l'art. 4, commi 17 e 18, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

Il comma 17 dell'art. 4 della legge regionale prevede una serie di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. Tale disposizione, secondo il ricorrente, deve essere ricondotta nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di competenza concorrente e quindi deve rispettare i principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010.

In particolare, sostiene il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 4, comma 17, lettera *a*), nell'includere tra le aree non idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW «le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR», attribuirebbe di fatto anche ai Comuni la possibilità di apporre limitazioni all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, così alterando il quadro delle competenze amministrative definito dai principi statali, in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione. Il ricorrente ravvisa, anche, la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile e all'art. 15, paragrafo 1, della Direttiva (di rifusione) 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dell'art. 97 della Costituzione, ritenendo non garantita la corretta ponderazione degli interessi rilevanti attraverso il procedimento di pianificazione. Inoltre, secondo il ricorrente, con le previsioni di cui alle lettere da *b*) ad *h*) dell'art. 4, comma 17, si introdurrebbero numerosi vincoli di merito che confliggerebbero con la libertà d'impresa di cui all'art. 41 della Costituzione.

Il comma 18 dell'art. 4 della legge regionale individua ulteriori condizioni ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici. Segnatamente la lettera *a*) del comma 18 richiede che tale realizzazione non comprometta un bene paesaggistico, alterando, secondo il ricorrente, negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità; la lettera *d*) prevede l'ubicazione dell'impianto in aree non visibili da strade di interesse panoramico e senza compromettere visuali panoramiche o con visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati; la lettera *f*) impone che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra. Entro tale contesto, il ricorrente denuncia l'introduzione di una disposizione che, priva dei necessari elementi di puntualità, utili agli operatori per individuare le aree non idonee, conferisce all'autorità amministrativa una discrezionalità eccessiva e non basata su criteri omogenei e oggettivi, necessari per l'esercizio dell'azione amministrativa. Secondo tale assunto, sarebbero compromessi i principi di legalità dell'azione amministrativa, di imparzialità e buon andamento. Inoltre, il Presidente del Consiglio ipotizza, anche in questo caso, un contrasto della disciplina censurata con il procedimento delineato dalle Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 e con la giurisprudenza della Corte costituzionale, non essendo basato il divieto di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

installazione o di nuovi impianti, anche in questo caso, su una puntuale e concreta valutazione delle aree dichiarate non idonee e ostacolando il bilanciamento e la valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati, normalmente affidati dal legislatore nazionale al procedimento amministrativo di pianificazione. Ebbene, quanto esposto, sostiene il ricorrente, oltre a ledere la competenza concorrente dello Stato nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violerebbe al contempo anche il principio, conforme alla normativa europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, dando luogo a un contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come specificati dall'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001/UE. Infine, entrambe le disposizioni impugnate, in base a quanto sostenuto nel ricorso, eccederebbero, le competenze attribuite dagli artt. 4 e 5 allo Statuto alla Regione autonoma.

Norma impugnata

L.R. Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 Misure finanziarie intersettoriali.

Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

(omissis)

17. Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16:

- a) le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
- b) i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO e nelle relative zone tampone, nonché i siti per i quali è stata presentata la candidatura per il riconoscimento UNESCO;
- c) i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- d) le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonché le aree a rischio potenziale archeologico indicate nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali;
- e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR;
- f) le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale" individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG;
- g) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario;
- h) le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la *Land Capability Classification* (LCC) del *United States Department of Agriculture* (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale.

18. Ferme restando le esclusioni di cui al comma 17, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità;
- b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;
- c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;
- d) che l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o con visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati al PPR o in corso di conformazione al PPR e adottati;
- e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

f) che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16, che ai sensi dell'articolo 33 delle NTA del PPR qualificano la superficie interessata quale area compromessa e degradata, in ragione della morfologia del territorio, del bacino visuale, della prossimità, delle loro dimensioni e della tipologia in un medesimo ambito di paesaggio del PPR.

(omissis)
